

CIRCOLARE N. 14 / 2021

PROCEDURE DI IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO GASDOTTO

A seguito dell'intervenuta liberalizzazione del mercato interno del gas naturale, avvenuta con D.lgs. n.164/2000, l'attività di trasporto e dispacciamento del suddetto prodotto è stata riconosciuta di pubblico interesse. Con l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo è emersa l'esigenza di individuare il gestore dell'infrastruttura della rete di trasporto e delle stazioni di misura del gas, in quanto soggetto su cui ricade l'obbligo di consentire agli operatori commerciali (c.d. *shipper*) l'accesso alla propria rete, nonché di governarne i flussi. In Italia, tale soggetto è identificato nella società Snam Rete Gas S.p.A. (SRG), la quale, a fronte del quantitativo totale movimentato nella rete nel giorno/gas, provvede altresì ad allocare i quantitativi transitati di gas naturale a ciascuno *shipper*^[1], relativamente alle specifiche quote di competenza.

Questa Agenzia ha dunque dettato le istruzioni procedurali e gli adempimenti per l'applicazione del D.lgs. n.164/2000 con la nota prot. n.1064/2001 della ex Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, integrata dalla successiva nota prot.n. 4446/2006. In proposito, si è posto in evidenza, tra l'altro, come, nel caso di contratti di importazione effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale, i soggetti che intendono operare in tal senso (unionali ed extraunionali) devono porre in essere alcuni adempimenti prodromici allo svolgimento di tale attività, tra cui:

- per contratti di durata superiore ad un anno: dotarsi di preventiva autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE già Ministero per le Attività Produttive);
- per i contratti di durata inferiore all'anno: procedere, entro il trentesimo giorno precedente all'avvio dell'attività in questione, alla prevista comunicazione^[2] al MISE.

Sono altresì da considerare le intervenute variazioni di norme primarie quali il pacchetto del Codice Doganale Unionale^[3], entrato in vigore dal 1° maggio 2016, e la modifica del Testo Unico Accise operata con il D.lgs. n.26/2007, che incidono sulla disciplina del settore in questione.

^[1] In particolare, Snam Rete Gas S.p.A. provvede ad allocare i quantitativi transitati di gas naturale di competenza di ciascun *shipper*, in via provvisoria, entro il giorno successivo al giorno di ingresso e, in via definitiva, con il riepilogo delle rispettive quantità complessivamente transitate, entro il 10° giorno lavorativo del mese successivo.

^[2] Secondo le procedure di cui al Decreto MISE del 02.08.2011, emanato in attuazione dell'art.28 del D.lgs. 1.6.2011 n.93.

^[3] Regolamento (UE) 952/2013, Regolamento Delegato (UE) 2446/2015 e Regolamento Esecutivo (UE) 2447/2015 e rispettive modifiche successive.

Ciò premesso, è necessario ora definire gli adempimenti da porre in essere a cura degli operatori coinvolti (stabiliti o meno nel territorio UE^[4]), al fine di aggiornare le formalità doganali in coerenza con la vigente normativa unionale.

Il Regolamento Esecutivo (UE) 2015/2447^[5] (d'ora in poi RE), all'art. 321 – rubricato “*Trasporto mediante infrastrutture di trasporto fisse e funzionamento del regime del transito unionale*” –, stabilisce il principio secondo cui le merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione, che siano movimentate mediante un'infrastruttura di trasporto fissa, si *considerano* vincolate al regime del transito unionale dal momento dell'ingresso in tale territorio e la titolarità del regime suddetto è attribuita al gestore dell'infrastruttura in parola. La norma in esame indica altresì le circostanze che perfezionano la conclusione del transito, prevedendo, tra le altre, che “*il regime di transito unionale è considerato concluso quando è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario*” (art. 321 RE, par. 5, lett. a), specificando inoltre che “*le merci non unionali sono considerate in custodia temporanea dal momento in cui il regime di transito unionale si è concluso*” (art. 321 RE, par. 6).

Ne deriva che i flussi di gas veicolati attraverso i gasdotti in parola, qualora non siano già in posizione doganale unionale, devono essere oggetto di dichiarazione doganale e, nella fattispecie, di una dichiarazione d'importazione da presentarsi presso l'Ufficio doganale competente sul punto di entrata del gasdotto^[6].

Il gas naturale, introdotto nel territorio nazionale mediante infrastrutture di trasporto fisse, è *considerato* vincolato al regime del transito (di cui è titolare il gestore della stessa, come sopra cennato) fino a quando il cd *shipper*, destinatario del prodotto, provvede all'iscrizione dei quantitativi di gas allocati da parte di Snam Rete Gas S.p.A. nelle proprie scritture commerciali.

Resta dunque invariato l'adempimento a carico della SRG, già previsto dalla nota prot.n.4446/2006, di allocare, seppure in via provvisoria, i quantitativi giornalieri di gas naturale transitati nella rete e di competenza di ciascuno *shipper*;

Alla luce dei presupposti sopra delineati, tenuto conto della particolare natura del bene, delle sue modalità di movimentazione (gasdotto), nonché del fatto che il soggetto obbligato alla presentazione delle previste dichiarazioni doganali (*shipper*) è diverso dal quello che effettua l'accertamento quantitativo del gas in ingresso nel territorio doganale unionale (SRG) e, non da ultimo, della non applicazione dei diritti di confine al prodotto medesimo^[7], si indicano, ai sensi dell'art. 134 CDU, gli adempimenti previsti per l'importatore e finalizzati altresì a garantire la vigilanza doganale ed i possibili controlli sulle merci:

- 1) presentazione del programma mensile provvisorio dei flussi del gas oggetto di importazione (corredato dall'autorizzazione del/comunicazione al MISE), da effettuarsi tramite *e-mail PEC*, inviata all'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo di ingresso del gas nel territorio nazionale^[8], da produrre entro la fine del mese precedente a quello in cui verranno effettuate le operazioni suddette;

^[4] Categoria nella quale, alla luce del recente recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, occorre includere anche gli operatori commerciali aventi sede nel Regno Unito.

^[5] Nell'attuale versione consolidata per tenere conto anche della modifica d'interesse per il tema in trattazione, introdotta con il Regolamento UE del 29 giugno 2020 n.893.

^[6] Questo può avvenire nei diversi Stati Membri secondo i volumi misurati e controllati presso ciascuno Stato Membro di entrata.

^[7] Nella fase dell'importazione, il gas naturale non è sottoposto ai dazi della tariffa doganale né ad accisa e, per quanto concerne l'IVA, è soggetto alla disciplina di cui all'art. 17, 2° comma del DPR 633/1972 (*reverse charge*).

^[8] Tale adempimento è già previsto dalle citate note prot. 1064/2001 e 4446/2006 della ex DGTRU.

- 2) iscrizione nelle proprie scritture commerciali dei dati forniti dal gestore dell'infrastruttura di trasporto fissa (SRG), sulla base dei quantitativi di allocazione provvisoria movimentati nel giorno/gas, da effettuare entro il giorno successivo alla comunicazione della stessa Snam Rete Gas S.p.A.^[9];
- 3) presentazione, ai sensi dell'art.162 CDU, della dichiarazione di importazione nella quale sono riepilogate cumulativamente le quantità definitive di gas naturale di competenza, come validate e comunicate da Snam Rete Gas S.p.A., da produrre entro il 15° giorno lavorativo del mese successivo all'importazione stessa.

Restano confermati gli adempimenti a cura del gestore dell'infrastruttura fissa, come già previsti nelle menzionate note di questa Agenzia, fra cui la comunicazione, entro il decimo giorno del mese successivo rispetto a quello di effettivo ingresso nella rete di trasporto italiana dei quantitativi transitati di gas naturale destinati agli *shipper*. Da tale comunicazione, infatti, scaturisce l'obbligo per ogni *shipper*, di cui al susposto punto 3, di presentare la dichiarazione in dogana (essendo il gas, fino a tale momento e a partire dalla data di iscrizione nelle scritture commerciali, *considerato* in temporanea custodia).

Con riferimento all'adempimento suddetto, qualora il soggetto importatore non sia stabilito nell'Unione Europea, è indispensabile^[10] che almeno il dichiarante sia stabilito nel territorio unionale. In tale fattispecie è quindi possibile presentare la dichiarazione di importazione per conto del soggetto non unionale in possesso di codice EORI^[11], a condizione che il dichiarante agisca in nome proprio e per conto del rappresentato (cioè in rappresentanza indiretta).

Ai fini della tutela erariale e per assicurare il regolare assolvimento della fiscalità interna IVA con le previste modalità (a carico del cessionario con il sistema del *reverse charge*), resta fermo l'obbligo di tenere a disposizione dell'Ufficio delle dogane competente la documentazione comprovante l'accertamento quantitativo del prodotto. In merito, si conferma la necessità di indicare nel DAU, nel campo 47, il codice 407 e, nel campo 44, il codice certificato 04YY seguito dall'identificativo IVA attribuito, in Italia, al cessionario-rivenditore tenuto al pagamento dell'IVA sulla successiva operazione di cessione^[12].

Gli Uffici delle dogane provvederanno ad operare in conformità alle presenti istruzioni, che potranno, all'occorrenza, essere integrate da specifici disciplinari operativi, da porre all'attenzione delle Strutture Centrali interessate, al fine di tener conto di particolari evidenze locali.

Marcello Minenna

^[9] Art. 321, paragrafo 5 del Reg. UE 2015/2447.

^[10] Salvi i casi di deroga previsti dall'art. 170 par. 3 del CDU.

^[11] rilasciato ai sensi dell'art. 9, par.2 CDU e dell'art. 5 Regolamento Delegato 2015/2446

^[12] *cf.* circolari ADM n. 79/D del 23/12/2004 e AdE n. 54/E del 23/12/2004, nonché nota ADM prot. 52632/RU del 15/11/2012.